

Quanto alle mail del febbraio 2017, ha spiegato: *“dalla memoria che ho depositato a maggio 2016 cominciano le tensioni con il mio avvocato. E alla luce di tutto quello che stava accadendo, per una precisa strategia processuale, l’obiettivo era minare... io sto dicendo quello che mi fu detto dall’avvocato Amara e che fu concordato, era minare la credibilità di tutti i verbali precedenti alla mia nota di deposito. E quindi mettere anche in dubbio la strategia difensiva messa dall’avvocato Santa Maria. Quindi l’e-mail nasce con l’obiettivo di mettere in difficoltà tutta la redazione dei verbali precedenti. Questo è l’obiettivo con cui nasce. La concordammo con Amara e con Granata, e questa e-mail... Amara si fece carico del fatto che arrivasse alla difesa Eni”*.

Per comprendere appieno la genesi e lo sviluppo della vicenda è però indispensabile aggiungere un ulteriore tassello ricostruttivo di estrema importanza.

All’udienza del 23 luglio 2019 uno dei difensori dell’imputato Casula ha preso la parola per spiegare di aver partecipato a una procedura di riesame per conto di un altro assistito nell’ambito di un diverso procedimento. In tale occasione, fra gli atti depositati dalla Procura vi era un verbale della Guardia di Finanza in cui si dava atto dell’esistenza di una videoregistrazione che, a parere del difensore, sarebbe stata assai rilevante per questo procedimento. In particolare, la registrazione era stata effettuata in maniera clandestina dall’avv. Piero Amara e aveva ad oggetto un incontro del 28 luglio 2014 tra lo stesso Piero Amara, Vincenzo Armanna, Paolo Quinto e Andrea Peruzzy nei locali della società STI S.p.A. di Ezio Bigotti.

Sollecitato a prendere posizione sull’istanza del difensore, il Pubblico Ministero ha confermato di essere in possesso del documento già da tempo, ma ha aggiunto di non averlo né portato a conoscenza delle difese né sottoposto all’attenzione del Tribunale perché ritenuto non rilevante.

“PUBBLICO MINISTERO: ...Noi abbiamo depositato, di questo processo che riguarda asseriti tentativi di inquinamento delle indagini e dei processi in corso a carico di Eni e altri, solo ciò che ci sembrava importante rispetto alle dichiarazioni di Armanna, perché era una prova che stavamo per assumere, e quindi per i motivi già detti l’altra volta, non vorrei ripetermi, volevamo che i difensori sapessero dove saremmo andati a parare.”

[...]

“PUBBLICO MINISTERO - Forse mi sono espresso male. Non voglio incolpare assolutamente nessuno. Quello che voglio dire è che il motivo per cui non abbiamo depositato questo atto non è stata la volontà di voler arrecare qualsiasi vulnus, perché ci sono molti altri atti che potrebbero essere in qualche misura rilevante, ma per quella perimetrazione a cui lei faceva riferimento all’inizio, noi ci siamo attenuti solo a quegli atti che direttamente potevano toccare l’evoluzione delle dichiarazioni di Armanna.”

A seguito della richiesta dei difensori, il Pubblico Ministero ha infine prodotto il video e il suo contenuto si è rivelato di estrema importanza per apprezzare le intenzioni che animavano Vincenzo Armanna al momento della sua presentazione in Procura il 30 luglio 2014.

Per comprendere il tenore dei dialoghi intercorsi durante l’incontro del 28 luglio 2014 bisogna ricordare che all’epoca della registrazione Piero Amara era un avvocato che collaborava con Eni, mentre Vincenzo Armanna era stato da poco licenziato dalla compagnia e continuava a occuparsi di investimenti all’estero nel settore petrolifero. Come emerge dal video, uno degli affari seguiti dall’imputato riguardava proprio la Nigeria e l’acquisto di blocchi di proprietà di Eni: *“c’abbiamo una bocca enorme...cioè io sono pronto...a metterti sul tavolo un Gruppo Industriale che si prenda il 50 per cento delle raffinerie dell’ENI...e ci mette pure dentro l’olio per raffinarlo...e ci mette i soldi”*.

Il prosieguo della conversazione registrata dimostra che Vincenzo Armanna vedeva un ostacolo ai suoi progetti nella presenza di Ciro Antonio Pagano in Nigeria, il quale era considerato un uomo di

fiducia di Roberto Casula. Proprio per superare queste difficoltà, Vincenzo Armanna afferma che si sarebbe adoperato per *“fargli arrivare un avviso di garanzia”*.

Vincenzo Armanna: *“[...] perché la valanga di merda che io faccio arrivare in questo momento (ride)....”*

Vincenzo Armanna: *“guardate che il fiume esce forte eh...”*

Vincenzo Armanna: *“no, non prima di fine settembre, però con la valanga di merda che sta arrivando vedrete che accelererà”*

Vincenzo Armanna: *“scusa ma noi riusciamo a cambiare il capo della Nigeria? ... Al posto di **Ciro Antonio Pagano?**...”*

Piero Amara: *“...scusami Antonio Pagano è nel consiglio di amministrazione? ... ENI ... allora hai sbagliato ... chi è questo qua”*

Vincenzo Armanna: *“...Ciro Antonio Pagano è il manager interessor (fonetico) della Nigeria...”*

Piero Amara: *non lo conosco io a questo...*

Vincenzo Armanna: *è un uomo di fiducia assoluta di Casula, come un altro che si chiama Luca Cosentino;*

Piero Amara: *hanno rilevanza in questa operazione?*

Vincenzo Armanna: *si! ...possono creare un casino locale micidiale, se tu c'hai la società che stai vendendo di fatto la Nac Gelivee Faitlander (fonetico) e l'amministratore delegato di quella società è contro di te... fa un casino...*

Vincenzo Armanna: *...cioè lui deve per certo rimettere sopra la Nigeria una persona nel cui lui si fida al 100 per cento..*

Andrea: *eh ho capito però non è un passaggio ...non è che questi li cambiano così*

Paolo: *fai un passaggio su questi due (rivolgendosi all'avvocato Amara, ndt) Cosentino e... Vincenzo Armanna: noo, sulla Nigeria è importante, del Congo..*

Vincenzo Armanna: *..per il momento non ce ne frega niente..*

Paolo: *Cosentino e **Ciro Antonio Pagano**”*

Piero Amara: *(si appunta i due nominativi) eh non è che propongo inc. le già lui lo è ufficialmente*

Vincenzo Armanna: *però la Nigeria ancora no... allora il concetto è questo: tu dovresti utilizzare gli avvocati dicendo che forse è meglio che tutti quelli coinvolti sulla 245 (si riferisce alla concessione petrolifera OPL 245 ndt) in Nigeria non ci siano più*

...

Vincenzo Armanna: *quindi tu prendici l'Antonio Pagano e lo togli ...dove lo mandi? In Kazakistan*

...

Vincenzo Armanna: *Ma io ti sto dicendo che **Ciro Antonio Pagano** è coinvolto pesantemente nella 245 ok? ...il marito della sorella di Donatella Ranco è il capo dell'amministrazione finanze*

.....

Vincenzo Armanna: *della sorella di Donatella Ranco, che non mi chiedere come cazzo si chiama che non me lo ricordo è il marito della ... è il capo della finanza ...Donatella Ranco e **Ciro Antonio Pagano** sono stati pesantemente coinvolti nella 245, non escluderei che ricevano a breve un avviso di garanzia (ride).”*

Vincenzo Armanna: *perché sono coinvolti sulla 245 e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia ...mi adopero perché gli arrivi ...(ride)*

“Andrea: *se non controlli campo da gioco...non è secondario..*

327/

Vincenzo Armanna: *no, infatti, io...stiamo entrando proprio nella strategia operativa, da un lato ci muoviamo per chiudere l'affare..*

Vincenzo Armanna: *dall'altro ci muoviamo per ridurre al massimo i problemi che potremmo avere su territorio... "*

...
Vincenzo Armanna: *no ma così dobbiamo lavorare...ora però dobbiamo eliminaretutto ciò che possa esser un problema ok...*

Andrea: *eh si*

Vincenzo Armanna: *...quindi l'uomo della Finanza e l'uomo...*

Vincenzo Armanna: *..perché questi due sono un problema, perché loro possono far salire o scendere il prezzo dell'asset. "*

Dai passaggi riportati si evince che Armanna aveva interesse a "cambiare i capi della Nigeria" per sostituirli con uomini di suo gradimento ed essere così agevolato negli affari. Lo strumento per attuare questo piano era proprio l'"adoperarsi" per gettare discredito sulle persone giudicate di ostacolo e "far arrivare loro un avviso di garanzia". Tale intenzione, già chiarissima dal tenore della conversazione riportata, è stata poi confermata in dibattimento dallo stesso Armanna ⁷³⁷ con disarmante leggerezza:

PUBBLICO MINISTERO - *Mi faccia capire, diffondendo queste notizie su OPL 245 alla stampa, Eni avrebbe dovuto mandare via Pagano e Casula.*

IMPUTATO ARMANNA - *Esatto*

PUBBLICO MINISTERO - *Questo era il disegno, per sintetizzare?*

IMPUTATO ARMANNA - *Questo è il concetto. "*

[...]

IMPUTATO ARMANNA - *[...] se sentirete bene gli audio, nella trascrizione non c'è la spiegazione precisa del perché Pagano e Casula erano un problema, non è assolutamente una questione di astio o quant'altro, è una mera questione di affari.*

Alla luce di quanto esposto, risulta incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare fra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l'uso strumentale che Vincenzo Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni e della auspicata conseguente attivazione dell'autorità inquirente, reca straordinari elementi in favore degli imputati. Una simile decisione processuale, se portata a compimento, avrebbe avuto quale effetto la sottrazione alla conoscenza delle difese e del Tribunale di un dato processuale di estrema rilevanza.

I Pubblici Ministeri hanno minimizzato l'omesso deposito del video in quanto il documento mostrerebbe soltanto un lato "spaccone" e innocuo di Armanna. Il riscontro a questa interpretazione sarebbe dato dal fatto che Donatella Ranco non è mai stata indagata e che Ciro Pagano sarà indagato solo molto tempo dopo, perché Armanna non avrebbe poi reso dichiarazioni particolarmente accusatorie a loro carico. Tuttavia, senza tornare sulle numerose disparità di trattamento rilevate in ordine alla selezione dei soggetti indagati, per comprendere l'importanza della registrazione occorre saper leggere il linguaggio ricattatorio di chi preannuncia il proposito di rendere dichiarazioni accusatorie che certamente avrebbero colpito i vertici dell'Eni quantomeno in modo indiretto. All'epoca della trattativa OPL 245, infatti, Donatella Ranco era la responsabile dei negoziati internazionali e riportava direttamente al direttore generale Claudio Descalzi, il cui coinvolgimento nella vicenda sarebbe quindi stato un'inevitabile conseguenza delle dichiarazioni di Armanna. L'intenzione manifestata era quella di gettare un alone di illiceità sulla gestione da parte di Eni dell'acquisizione della concessione di prospezione petrolifera, in modo da ottenere – attraverso

⁷³⁷ trascrizioni ud. 24.7.2019, pag. 10-11

l'intervento di Amara – l'allontanamento dalla Nigeria di coloro che avevano partecipato al negozio, in particolare di Ciro Antonio Pagano, sostituendolo con qualcuno di più accomodante verso la conclusione dell'affare in corso. Tale aspetto, soprattutto con riguardo agli affari perseguiti da Vincenzo Armanna e dai suoi sodali in Nigeria nel periodo in esame, non è stato oggetto di alcun approfondimento istruttorio.

Il contenuto del documento – registrato appena due giorni prima della presentazione in Procura - è tuttavia di per sé dirompente in termini di valutazione dell'attendibilità intrinseca perché rivela che Armanna, licenziato dall'Eni un anno prima, aveva cercato di ricattare i vertici della società petrolifera preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM milanesi per far arrivare “una valanga di merda” ad alcuni dirigenti apicali della compagnia. A questo proposito, Armanna consiglia a Piero Amara di sfruttare gli avvocati dell'Eni per rimuovere Donatella Ranco e Ciro Pagano perché ritenuti pesantemente coinvolti nella vicenda OPL 245⁷³⁸. Il successivo utilizzo del termine “adoperarsi” per far pervenire avvisi di garanzia, inserito nel contesto di promozione di affari quale consulente privato di aziende concorrenti dell'Eni, appare davvero inquietante e dimostra l'attitudine del soggetto a sfruttare per fini personali il sistema giudiziario e il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso.

Pertanto, il Tribunale non condivide l'interpretazione banalizzante del documento, che, al contrario, consente di apprezzare la volontà di Armanna di ricattare i vertici Eni lasciando chiaramente intendere a Piero Amara che le sue dichiarazioni accusatorie avrebbero potuto essere modulate da eventuali accordi, facendo un chiaro riferimento a Descalzi e, più in generale, a dirigenti diversi da quelli espressamente citati.

Non è condivisibile neanche la lettura che il Pubblico Ministero propone della parziale ritrattazione operata nel corso delle indagini. Secondo questa impostazione, il comportamento dell'imputato dovrebbe addirittura essere valutato alla stregua di un elemento a carico di Claudio Descalzi, il quale avrebbe tentato di condizionare le dichiarazioni accusatorie di Armanna tramite Piero Amara e Claudio Granata.

“Queste circostanze dichiarate da Armanna in dibattimento e cioè che persone per conto di Descalzi, nel caso della memoria del maggio 2016, e la società Eni nel suo complesso, nel caso delle mail portate dalla difesa Eni al Procuratore della Repubblica di Milano nel 2017, abbiano cercato di interferire sulle dichiarazioni di Armanna, edulcorandole e, infine, distruggendone completamente l'attendibilità e riducendole a materia di mercimonio tra un difensore (avv. Santa Maria) e la pubblica accusa - tu dici questo e io ti favorisco – queste circostanze vanno valutate a carico dell'imputato Descalzi e della società Eni. Il tentativo di eliminare le prove a carico costituisce - all'evidenza - indizio di reità. Le dichiarazioni di Armanna in ordine ai condizionamenti subiti, che questa pubblica accusa avrebbe voluto rafforzare con le dichiarazioni di altri partecipanti al depistaggio, in primis l'avvocato Amara (cfr. richiesta di prove all'udienza del 5.2.2020) sono comunque riscontrate dal tenore stesso dei documenti e dalla loro intrinseca incongruità”.

Le affermazioni di Armanna a proposito del tentativo dei vertici Eni di indurlo a ritrattare le proprie dichiarazioni sono state giudicate di estrema rilevanza dal Pubblico Ministero, al punto che, dopo un'istruttoria durata oltre due anni, all'udienza del 5 febbraio 2020 è stata chiesta l'audizione di Piero Amara ai sensi degli articoli 493 e 507 c.p.p., quindi nell'ambito di un contesto procedurale caratterizzato dalla decisività delle prove. L'oggetto dell'esame di Piero Amara è stato articolato in ben quattordici circostanze dettagliate in una nota scritta prodotta in udienza. I primi tredici punti non

⁷³⁸ Armanna consiglia ad Amara: “tu dovresti utilizzare gli avvocati dicendo: forse è meglio che tutti quelli coinvolti su OPL245 in Nigeria non ci siano... Donatella Ranco e Ciro Antonio Pagano sono stati pesantemente coinvolti nella 245 e non escluderei che a breve ricevano un avviso di garanzia”.

presentavano profili di novità visto che riguardavano i tentativi d'inquinamento delle prove nel corso delle indagini preliminari, fatti su cui lo stesso ufficio del Pubblico Ministero aveva aperto un procedimento fin dal 2017, quindi prima dell'inizio di questo processo. Oltre che sulle pressioni descritte, Piero Amara avrebbe dovuto riferire su un tentativo di depistaggio delle indagini realizzato anche mediante accuse rivolte ai Pubblici Ministeri che indagavano su questo processo (punto 9 e 13) e su non meglio precisate *“interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo OPL 245”* (punto 14).

La richiesta è stata respinta con un'ordinanza in cui si è affermato che la nuova prova non risultava assolutamente necessaria, così ribadendo una precedente decisione dell'11 dicembre 2019 nella quale si rappresentava che, all'esito di una lunga e complessa istruttoria, anche le prove nuove devono assumere carattere di decisività secondo il parametro dell'art. 507 c.p.p.

La mancata ammissione dell'audizione di Piero Amara viene menzionata più volte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero e, pertanto, sul punto appare necessario svolgere alcune precisazioni ulteriori. Va però chiarito sin d'ora che non ci si soffermerà sul punto 14) in quanto l'estraneità del capitolo rispetto alle circostanze oggetto di prova, così come delineate dall'art. 187 c.p.p., e l'evidente irrivalenza della richiesta imporrebbero valutazioni che non competono a questo Tribunale.

Ciò premesso, l'inutilità della ricerca di conferme al racconto di Armanna su possibili tentativi di condizionamento derivava, in primo luogo, dalla considerazione che le ulteriori dichiarazioni da lui rese si erano già rivelate inattendibili ed erano state smentite dai testimoni di riferimento. Peraltro, per come presentata, la prova sarebbe servita a illustrare un dato di fatto già acquisito al processo, visto che il tentativo di inquinamento era stato riferito e *“superato”* dallo stesso Armanna, il quale aveva confermato in dibattimento le affermazioni accusatorie che, a suo dire, i vertici Eni avrebbero cercato di neutralizzare. Inoltre, le dichiarazioni che avrebbe potuto rendere Piero Amara non contenevano conoscenze dirette, ma si riferivano a notizie apprese da altri, come facilmente desumibile dai capitoli della prova così come richiesta dall'accusa, prova che aveva quindi una mera funzione esplorativa, o, comunque, introduttiva di altre prove.

Ad ogni modo, la conferma di quanto riferito da Armanna circa un tentativo di indurlo a ritrattare le sue precedenti dichiarazioni non avrebbe costituito un indizio di reità a carico di Claudio Descalzi. L'impostazione da cui muove il Pubblico Ministero è quella secondo cui la prova del tentativo di condizionamento di un testimone da parte dell'imputato rappresentata in sé un indizio di reità di quest'ultimo in ordine al merito delle accuse.

Una simile massima di esperienza, anche ove condivisa, si rivela però inappropriata se calata nel caso concreto.

Nella vicenda in esame, infatti, occorre considerare che i motivi a fondamento delle esternazioni accusatorie di Armanna emergono in maniera inconfutabile dal video di cui si è parlato. Il suo intento primario non era certo quello di offrire il proprio contributo conoscitivo alla giustizia, ma la sua presentazione perseguiva lo scopo precipuo di gettare fango sui dirigenti Eni che potevano ostacolarne gli affari, di mettere in imbarazzo la compagnia e, in ultima analisi, di sollevare un caso mediatico giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società. Del resto, che il reale fine dell'imputato fosse quello di creare il maggior clamore possibile è confermato dalla circostanza che, poche settimane dopo la deposizione in Procura, egli ha rilasciato un'intervista a un quotidiano nazionale e ha consegnato il materiale in suo possesso a un giornalista in modo da rendere pubblica l'indagine che egli stesso aveva contribuito a far sorgere.

A fronte di questo scenario, Eni era una società quotata in borsa che, pur essendo certa di non aver commesso alcun illecito ed essendo consapevole dell'intento ricattatorio di Armanna, si trovava esposta a un immenso pregiudizio di immagine ed economico causato dalla diffusione di notizie circa il proprio asserito coinvolgimento in una corruzione di oltre un miliardo di dollari.

Alla luce di questa premessa, occorre ora domandarsi quale sia il significato da attribuire a un eventuale intervento di Claudio Descalzi volto a indurre Armanna a ritrattare le accuse.